



***Policy per la negoziazione e per il rimborso delle Azioni di propria
emissione***

Marzo 2016

SOMMARIO

Premessa	5
Regole interne per la negoziazione di Azioni BPC	5
Strategia di esecuzione	5
Soggetti ammessi alla negoziazione	6
Modalità di conferimento degli ordini	6
Quantitativi minimi e massimi	7
Modalità di esecuzione, liquidazione e regolamento	7
Misure di trasparenza	8
Rimborso delle Azioni	9
Regime transitorio	10

PREMESSA

La Banca, in qualità di società cooperativa per azioni, e più nello specifico di banca popolare, sulla base del principio del capitale variabile, emette e colloca proprie azioni nel continuo.

Le azioni emesse dalla Banca non sono negoziate su Mercati Regolamentati, MTF, Internalizzatori Sistemati o altre sedi che ne garantiscano un pronto smobilizzo; l'unica sede di negoziazione è rappresentata dalla Banca medesima, la quale agisce in qualità di negoziatore per conto proprio. L'attività svolta dalla Banca non è qualificabile come "internalizzazione sistematica".

Con la presente Policy, nel rispetto dell'articolo 15 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione fissa le regole interne per la negoziazione delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Cortona SCpA (nel seguito anche "Azioni" o "Azioni BPC") nonché i relativi criteri di *pricing*.

Nella Policy sono altresì indicate le regole per poter procedere al rimborso delle Azioni nei casi previsti dallo Statuto.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale e viene rivisto con cadenza almeno annuale.

REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE DI AZIONI BPC

STRATEGIA DI ESECUZIONE

Come riportato nella "Strategia di esecuzione e trasmissione" adottata dalla Banca, la sede di negoziazione individuata per le azioni di propria emissione è rappresentata dalla Banca medesima.

La Banca, infatti, pur non impegnandosi al riacquisto incondizionato delle azioni di propria emissione, qualora il cliente manifesti la volontà di smobilizzare l'investimento, si rende disponibile a cercare una controparte interessata all'acquisto degli strumenti finanziari. Solo nel caso in cui venga trovata una controparte disposta all'acquisto, la Banca esegue gli ordini secondo i criteri riportati nei paragrafi seguenti, operando nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio.

E' sempre possibile lo scambio di Azioni BPC fra due soggetti che, deliberatamente e autonomamente decidono di operare al di fuori della sede di negoziazione rappresentata dalla Banca; in tal caso la compravendita dovrà essere formalizzata mediante scrittura privata tra le parti; a tal fine la Banca, per i soggetti che intendono avvalersene, mette a disposizione gratuitamente presso le proprie Agenzie apposite

modulistica.

SOGGETTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE

Possono impartire ordini di acquisto e di vendita di azioni di Banca Popolare di Cortona SCpA, tutti i Clienti della Banca intestatari di un rapporto di deposito titoli che abbiano sottoscritto il contratto per la prestazione dei servizi di investimento.

Gli azionisti non clienti della Banca che si trovano nella necessità di impartire un ordine di vendita dovranno preventivamente aprire un deposito titoli e sottoscrivere il relativo contratto. L'apertura ed il mantenimento del deposito titoli che contenga solo azioni della Banca sono totalmente gratuiti. Rimangono a carico dell'azionista le eventuali imposte e tasse dovute per legge.

Non possono essere accolti gli ordini di vendita provenienti dai Soci inadempienti alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca (ad esempio Soci titolari di esposizioni classificate tra i crediti deteriorati)¹.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI ORDINI

Gli ordini di acquisto o di vendita possono essere conferiti presso qualsiasi Agenzia della Banca, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Non possono essere conferiti ordini di acquisto o vendita di Azioni BPC né mediante il canale telefonico né mediante il servizio di internet-banking.

Gli ordini possono essere conferiti solo con prezzo limite pari alla somma tra il valore nominale dell'azione ed il sovrapprezzo di emissione stabilito annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta degli Amministratori ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.

Gli ordini sono immessi nel sistema informatico della Banca a mezzo terminale ad opera del personale abilitato di ciascuna Agenzia, rispettando la priorità temporale di ricezione.

Convenzionalmente tutti gli ordini devono essere disposti "a revoca" e rimangono validi fino alla loro completa esecuzione; gli ordini possono essere revocati prima della loro esecuzione.

¹ La definizione di crediti deteriorati è quella contenuta nella circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e successive modifiche.

Con cadenza annua la Banca sospende la possibilità di conferire ordini su Azioni BPC dalla data di adunanza del Consiglio chiamato a determinare il sovrapprezzo da proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci e sino alla data di svolgimento di quest'ultima. La Banca si riserva inoltre la facoltà di disporre la temporanea sospensione della negoziazione delle Azioni, sia in termini di orario che in termini di giornate². In questi casi la sospensione e la successiva riattivazione del servizio sono comunicate alla clientela mediante pubblicazione di specifico avviso nel sito web www.popcortona.it, alla sezione denominata "Azioni BPC" contenuta nell'area "Informativa Societaria".

QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI

Gli ordini di acquisto o di vendita devono avere ad oggetto almeno n. 1 azione.

Gli ordini di vendita non possono avere ad oggetto quantitativi superiori a n. 100 Azioni; fino alla completa esecuzione dell'ordine di vendita già inserito, il cliente non può conferire ulteriori ordini di vendita.

MODALITÀ DI ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO

L'esecuzione degli ordini avviene nel rispetto della priorità determinata dal giorno e dall'ora di immissione dell'ordine nel sistema informatico della Banca.

La Banca esegue gli ordini di vendita nei limiti degli ordini di acquisto ricevuti, ad un prezzo pari alla somma del valore nominale e del sovrapprezzo dell'azione stabilito annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.

Nell'esecuzione degli ordini, la Banca si pone in contropartita diretta nell'ambito della prestazione del servizio di investimento di esecuzione per conto proprio.

Eventuali ordini di acquisto eseguiti parzialmente possono essere completamente soddisfatti, previo consenso del cliente, mediante emissione e sottoscrizione di nuove Azioni per un ammontare pari al quantitativo non eseguito.

Gli ordini vengono regolati due volte al mese: il giorno 15 (o giorno lavorativo precedente) e il penultimo giorno lavorativo di ogni mese.

² Nel rispetto della normativa di Vigilanza, al fine di garantire la stabilità patrimoniale e finanziaria della Banca, qualora si sia dato luogo al rimborso di Azioni, come indicato al capitolo "Rimborso di Azioni", le negoziazioni sono sospese fintantoché la diminuzione di capitale non è reintegrata con l'emissione e sottoscrizione di nuove Azioni.

Poiché gli ordini di vendita sono eseguiti solo nei limiti degli ordini di acquisto ricevuti, l'esecuzione in conto proprio avviene senza impegno della riserva di cui all'articolo 54 dello Statuto (c.d. Riserva per Azioni Proprie).

MISURE DI TRASPARENZA

Al momento dell'inserimento dell'ordine viene prodotta e consegnata al cliente una "scheda prodotto" in cui è esplicitato il valore prevedibile di smobilizzo delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Cortona SCpA, determinato come somma del valore nominale dell'azione e del sovrapprezzo di emissione, al netto di eventuali commissioni e spese applicate dalla Banca in caso di negoziazione.

Il valore prevedibile di smobilizzo dell'azione è inoltre esplicitato in sede di rendicontazione periodica, prodotta ed inviata al cliente ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento Consob n. 16190/2007.

RIMBORSO DELLE AZIONI

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, il rimborso delle Azioni può essere accordato con delibera del Consiglio di amministrazione esclusivamente nei casi di scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione e morte del socio), nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa primaria e regolamentare applicabile e avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Banca.

Ai sensi dell'articolo 28 del Testo Unico Bancario e delle disposizioni regolamentari di attuazione, il rimborso delle azioni emesse dalla Banca, ovvero il loro riacquisto, può avvenire esclusivamente nel rispetto del limite di importo preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/2013 e dal Regolamento Delegato UE n. 241/2014³.

Fermo quanto precede, in caso di esclusione del socio per inadempienza grave alle proprie obbligazioni verso la Società, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, in luogo del rimborso, il Consiglio può deliberare il riacquisto delle Azioni; il riacquisto può avvenire nei limiti di importo della parte disponibile della Riserva per Azioni Proprie e sarà eseguito con priorità rispetto a tutti gli altri ordini presenti, in deroga alla cronologia di inserimento degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, il rimborso ed il riacquisto delle Azioni hanno luogo al valore nominale aumentato del sovrapprezzo determinato annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

³ In data 4 febbraio 2016 la Banca è stata autorizzata al riacquisto / rimborso di azioni di propria emissione per un importo massimo di euro 99 mila. L'importo autorizzato costituisce un *plafond* rotativo da rispettare al netto dei versamenti per nuove sottoscrizioni di capitale intervenute nel periodo fissato dall'azienda per l'esame delle domande di riacquisto / rimborso, comunque non superiore ad un anno. Almeno il corrispettivo di 100 Azioni dovrà essere riservato al riacquisto per garantire il funzionamento delle negoziazioni.

REGIME TRANSITORIO

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2016.

I Clienti che alla data di emanazione del presente regolamento, coincidente con la data di pubblicazione nel sito internet della Banca (18 aprile 2016) abbiano inviato alla Banca una richiesta scritta di smobilizzo di Azioni, in qualsiasi forma, possono confermare tale volontà recandosi nella propria Agenzia e sottoscrivendo un apposito modulo entro il termine massimo del 18 maggio 2016.

La conferma di cui sopra permetterà il mantenimento della priorità acquisita con la richiesta originaria di smobilizzo. Le richieste potranno essere confermate per un quantitativo massimo di 100 azioni per ogni azionista. Per l'eventuale eccedenza, rispetto alle 100 azioni, sarà necessario disporre un nuovo ordine di vendita a norma del presente regolamento solo dopo l'esecuzione della richiesta confermata.

L'Ufficio Segreteria e l'Ufficio Titoli procederanno al caricamento degli ordini confermati, entro la data del 20 maggio 2016.

Le richieste non confermate entro la data del 18 maggio 2016 saranno ritenute non più valide. Il Cliente potrà in ogni caso disporre un ordine di vendita a norma del presente documento, terminato il periodo transitorio, dopo la data di entrata in vigore dello stesso (21 maggio 2016).